

PRETURA TIVOLI **12 DICEMBRE 1989**

ESTENSORE:

DE MARCO

PARTI:

ROSSI

(Avv. D'Amati, Petrocelli)

MONTANELLI

(Avv. D'Aiello)

**Stampa • Rettifica •
Pubblicazione in difformità delle
prescrizioni di legge • Richiesta
provvedimento cautelare •
Ordine di pubblicazione della
rettifica • Modalità di
pubblicazione della rettifica
diverse dalla legge 416/1981.**

In caso di pubblicazione di due rettifiche, relative ad articoli lesivi di uno stesso soggetto pubblicati in due diverse pagine del giornale, si deve ritenere valida l'eventuale pubblicazione di entrambe le rettifiche in un unico contesto tipografico (nella stessa pagina), qualora questa soluzione sia scelta dall'obbligato, purché in testa alla seconda pagina del quotidiano e su sei colonne e con i corpi dei caratteri tipografici corrispondenti a quelli usati negli articoli oggetto delle rettifiche.

**Stampa • Rettifica •
Pubblicazione in difformità delle
prescrizioni di legge • Richiesta
provvedimento cautelare •
Ordine di pubblicazione della
rettifica • Modalità di
pubblicazione della rettifica •
Lunghezza della riga e limite
delle trenta righe • Precisazione.**

La lunghezza della riga — delle trenta che costituiscono il limite legale alla rettifica — deve essere commisurata alla lunghezza dello spazio occupato dall'articolo oggetto della rettifica e non a quello di una soltanto delle colonne che lo compongono al fine di assicurare al rettificante un minimo di corrispon-

denza, per l'efficacia della rettifica, tra la lunghezza dell'articolo e quella della rettifica. Ciò anche considerando che è il limite delle trenta righe e non l'estensione delle stesse a dover essere interpretato in senso restrittivo.

Il Pretore sulla competenza funzionale (art. 28 in relazione all'art. 700 cod. proc. civ.) osserva che ricorre quella del Pretore adito in quanto il luogo dove si teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, dovendosi identificare con quello in cui il giornale si stampa (cfr. Cass., Sez. I, 11 febbraio 1985, n. 1119; 7 novembre 1988, n. 5993), è da individuare in Guidonia dove il giornale viene stampato presso QBC Telestamp per perché quello è il luogo in cui, per effetto della raggiunta pubblicità della notizia stampata, questa appare potenzialmente idonea a pregiudicare l'altrui diritto.

È poi da ritenere che, qualora i luoghi di stampa di un periodico siano più, la competenza si radica in ognuno dei luoghi dove la stampa si effettua, in mancanza di esplicite esclusioni o tassative indicazioni della legge, alla stregua del principio generale secondo il quale, in ipotesi di concorrenza di competenza, la determinazione della competenza in concreto spetta alla parte che inizia l'azione, correlativamente, nella specie, con la libera iniziativa imprenditoriale della pluralità dei luoghi di stampa (nello stesso senso, in analoga situazione, cfr. Cass. 6 aprile 1982, n. 2111).

Nel merito è indubbia la scorrettezza, sul piano meramente civilistico, della risposta del giornale alla giusta pretesa del ricorrente di ripristino della legalità, non essendo sicuramente sufficiente quella contenuta nella pubblicazione del n. 272 del quotidiano del 22 novembre 1989 in pagina 27 nella rubrica « La posta - La parola ai lettori », rubrica certamente fuorviante rispetto al contenuto delle rettifiche, mentre le notizie oggetto di esse erano rispettivamente a pagina 5 su 5 colonne e a pagina 2 su 6 colonne. L'irreparabilità del pregiudizio è nell'art. 8 della legge sulla stampa, così come modificato dall'art. 42, legge 5 agosto 1981, n. 416.

Si deve, pertanto, ordinare la pubblicazione delle rettifiche con le caratteristiche di cui ai commi 2 e 4 della predetta norma, e cioè, la prima rettifica, quella contenuta nella lettera 29 ottobre 1989 e relativa all'articolo pubblicato il 29 ottobre 1989 sul n. 252 del « Giornale » in testa alla 5^a pagina del detto quotidiano e la seconda, quella contenuta nella lettera del 31 ottobre 1989 relativa alla notizia pubblicata nel n. 253 del 30 ottobre 1989, in testa alla seconda pagina dello stesso quotidiano.

Le rettifiche devono essere contenute nel limite di trenta righe con giustezza rispettivamente corrispondente a quella di cinque e sei colonne per la prima e la seconda rettifica.

Si deve ritenere valida l'eventuale pubblicazione di entrambe le rettifiche in unico contesto tipografico, qualora questa soluzione sia scelta dall'obbligato, purché in testa alla seconda pagina del quotidiano e su sei colonne.

Entrambe le rettifiche — ovvero l'unica rettifica nell'ipotesi alternativa — dovranno essere precedute dal titolo « La rettifica di Giorgio Rossi » e dall'occhiello « Sulla vicenda Paese Sera - PCI ».

Ovviamente i corpi dei caratteri tipografici da usare devono corrispondere rispettivamente a quelli usati negli articoli oggetto delle rettifiche.

Le due rettifiche devono essere pubblicate integralmente, così come formulato dal ricorrente, giacché esse rispettano il limite delle trenta righe.

Non si può dubitare, invero, che la lunghezza della riga — delle 30 che costituiscono il limite legale alla rettifica — deve essere commisurata alla lunghezza dello spazio occupato dall'articolo oggetto della rettifica e non a quello di una soltanto delle colonne che lo compongono, se si vuole assicurare al rettificante — a parte ogni considerazione d'innuità — un minimo di corrispondenza, per l'efficacia della rettifica, tra la lunghezza dell'articolo e quella della rettifica. D'altra parte, costituendo il numero delle righe limite all'esercizio del diritto di rettifica, il limite e non l'estensione deve essere interpretato in senso restrittivo.

Questa interpretazione, lungi dal rappresentare una lesione alla libertà di stampa, è intesa invece ad assicurarne

l'esercizio non potendosi affermare — ed anzi dovendosi fermamente negare — che la suddetta libertà consista nell'assicurarne l'esercizio a chiunque ne possieda gli strumenti — e senza alcun limite — e nell'imporre ad ogni altro di tacere o di parlare senza possibilità di ascolto.

Corollario ineluttabile della libertà di stampa non è certo, né può essere qualsiasi forma di censura preventiva o repressiva, sibbene il riconoscimento a tutti di pari libertà ed in particolare, qualora si riferiscano fatti o giudizi riguardanti una persona, l'assicurazione a quest'ultima del diritto di contraddire, sicché sia possibile la formazione di giudizi sulla base di una informazione libera — cioè pluralista — e non in unico senso.

Ciò esalta, certo non deprime, la libertà di stampa. L'ordine di pubblicazione non può essere esteso all'editore, così come richiesto dal ricorrente, giacché la legge limita il potere del Pretore al direttore ed inoltre perché, in ipotesi di tale estensione, si verificherebbe un inammissibile potere di censura dell'editore sul direttore, al di là di limiti della legge penale.

Non si può provvedere alla domanda del ricorrente di condanna alle spese perché trattasi di provvedimento cautelare.

P.Q.M. — Ordina al direttore del quotidiano « Il Giornale », Indro Montanelli, di pubblicare gratuitamente, con le modalità indicate in motivazione, l'integrale testo delle due lettere di rettifica di Giorgio Rossi in data 29 e 31 ottobre 1989, già inadeguatamente pubblicate sul numero 272 del 22 ottobre 1989, a pagina 27, nella rubrica « La posta - La parola ai lettori »;

fissa il termine di giorni 90 per l'instaurazione del giudizio di merito.

PRETURA ROMA

19 GENNAIO 1990

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI:

ZARD

(Avv. Quattrocchi, Minutillo Turtur)

EDITORIALE L'ESPRESSO

(Avv. Flammini Minuto)

Stampa • Pubblicazione notizie lesive • Richiesta provvedimento cautelare • Comunicato diverso dalla rettifica • Inammissibilità.

Nel caso di ricorso al Pretore ex art. 700 cod. proc. civ. perché accerti il carattere lesivo o contrario a verità della notizia pubblicata, il provvedimento cautelare potrà pubblicarsi ai sensi degli artt. 2058 cod. civ. e 120 cod. proc. civ. ma non potrà imporsene la pubblicazione, ai sensi della normativa sulla rettifica, al direttore del giornale che ha pubblicato la notizia incriminata.

In nessun caso comunque potrà essere chiesto di ordinarsi al direttore del giornale di smentire egli stesso la notizia pubblicata, non essendo previsto nel nostro ordinamento — e nemmeno ammissibile sotto il profilo della legittimità costituzionale — un obbligo di tal fatta.

Il Pretore, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva in fatto:

con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 19 dicembre 1989 la soc. Zard Iniziative e David Zard lamentavano che nel numero 48 del 3 dicembre 1989 del settimanale « L'Espresso » era stato pubblicato un articolo a firma di P. Di Nicola dal titolo « Fisco, spettacoli d'evasione » che riportava, in maniera parziale e tendenziosa, il contenuto — tra l'altro coperto dal segreto d'ufficio e da quello istruttorio — di alcuni verbali redatti dal Secit e relativi a pretese violazioni di norme fiscali, in realtà insussistenti e comunque ancora da accertare;

assumevano che la pubblicazione di tali notizie — unitariamente ad un uso

sorretto e tendenzioso di espressioni attribuite allo stesso Zard e riportate in virgolettato — tendeva inequivocamente a mettere in cattiva luce i ricorrenti;

chiedevano pertanto ordinarsi « all'Editoriale l'Espresso S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, e comunque, del direttore responsabile dott. Giovanni Valentini di provvedere alla pubblicazione... (di) un comunicato... che contenga espressa e formale smentita dell'articolo... precisando che il contenuto dello stesso è stato tratto da documenti coperti da segreto d'ufficio ed istruttorio e, comunque, relativi a contestazioni mosse alla Zard Iniziative S.p.A. tuttora non confermate da alcuna autorità giudiziaria... ».

Si costituiva il solo Valentini, che si opponeva alle pretese attrici, deducendone l'infondatezza ed assumendo che le notizie pubblicate erano relative a fatti veri e di indubbio interesse pubblico e che la forma usata era perfettamente contenuta così come era vera l'espressione: « Non ho più rivali, tutt'al più concorrenti » attribuita allo Zard e resa dallo stesso al quotidiano Repubblica che l'aveva pubblicata.

Il Pretore si riservava di decidere assegnando alle parti temine per note sino al 14 gennaio 1990.

OSSERVA IN DIRITTO. — La domanda di provvedimenti cautelari — così come proposta — non può trovare accoglimento.

Ed invero, nel nostro ordinamento, il soggetto che si veda attribuiti, in un giornale, atti o pensieri o affermazioni che reputi lesivi della sua dignità o contrari a verità può — e salve ovviamente eventuali iniziative di carattere penale — o chiedere al direttore la pubblicazione di una rettifica (e, in caso di inadempimento, totale o parziale, adire il Pretore ex art. 700 cod. proc. civ.) ovvero rivolgersi direttamente al giudice, anche in via d'urgenza se ne ricorrano i relativi presupposti, perché accerti e dichiari il carattere lesivo o contrario a verità delle notizie pubblicate.

Diversi sono naturalmente i presupposti delle due ipotesi e i provvedimenti che possono essere richiesti.

Nel caso che si chieda la pubblicazione della rettifica ex art. 700, il giudice

deve infatti limitare la sua indagine ad un controllo della sussistenza dei presupposti formali cui l'art. 8 della legge sulla stampa, nel testo modificato dalla novella del 1981, subordina l'insorgere dell'obbligo a carico del direttore, con esclusione quindi dell'accertamento dell'effettiva idoneità della notizia pubblicata a ledere la dignità del ricorrente o della sua veridicità.

Accertamento che è invece indispensabile — e costituisce anzi l'oggetto della domanda — nella seconda ipotesi, nel caso in cui cioè la persona che si ritenga lesa si rivolga direttamente al giudice.

In tale ipotesi, peraltro, la richiesta di pubblicazione del provvedimento potrà essere soddisfatta unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2058 cod. civ. e 120 cod. proc. civ. ma non potrà imporsene la pubblicazione, ai sensi del citato art. 8, al direttore del giornale che ha pubblicato la notizia incriminata.

Tale norma — costituendo una deroga al principio della libertà di stampa, sancito dall'art. 21 della Costituzione anche in riferimento al libero uso dei mezzi che ne realizzano la diffusione — non è infatti suscettibile di applicazione analogica.

In nessun caso comunque potrà essere chiesto di ordinarsi al direttore di smentire egli stesso la notizia pubblicata, non essendo previsto nel nostro ordinamento — e nemmeno ammissibile sotto il profilo della legittimità costituzionale — un obbligo di tal fatta.

Va ritenuto — infine — che non possa essere richiesta la pubblicazione di una rettifica ex art. 700 cod. proc. civ. se non in caso di inottemperanza da parte del direttore all'obbligo di cui al più volte citato art. 8 e ciò sia per difetto del requisito della irreparabilità del pregiudizio in relazione alla previsione di una forma di soddisfazione del diritto che non richiede, necessariamente, l'intervento del giudice, sia perché la possibilità di soddisfare autonomamente tale diritto rende inammissibile, per difetto di interesse, la domanda volta a farlo valere in sede giudiziale, interesse che sorge, invece, ad avviso del giudicante, soltanto in caso di inottemperanza o di accoglimento solo parziale dell'obbligo di pubblicazione.

Né varrebbe obiettare — ad avviso del giudicante — che sussiste comunque un interesse ad una pronuncia che, accertando il diritto alla pubblicazione della rettifica, elimini una situazione di obbiettiva incertezza, giacché, avendo la legge stabilito un termine perentorio per la pubblicazione, è solo l'inutile decorso di tale termine, che rende controverso il diritto e quindi necessario l'intervento del giudice.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, va quindi respinta la domanda proposta dai ricorrenti, intesa ad imporre al direttore dell'« Espresso » (l'editore non è passivamente legittimato in ordine a pretese che riguardano esclusivamente le attribuzioni del direttore del giornale) di smentire le notizie per cui è causa.

Oltre alle precedenti ed assorbenti considerazioni va infatti rilevato che non è dato conoscere il contenuto della smentita di cui si pretende la pubblicazione, considerato il carattere assolutamente generico del ricorso solo in parte (ma tardivamente, perché avvenuto a contraddittorio ormai chiuso) integrato dalle precisazioni contenute nelle note autorizzate.

Ad eguali conclusioni dovrebbe giungersi ove la domanda dovesse essere intesa nel senso di richiesta di accertamento della non veridicità e lesività dell'articolo incriminato giacché, e a prescindere dall'assoluta genericità del ricorso già rilevato, nessuna prova in proposito è stata fornita e, in ogni caso, nessuna norma imporrebbe al resistente di pubblicare il provvedimento.

È poi pacifico che nessuna richiesta di rettifica è stata presentata al Valentini, sicché non ricorre nemmeno l'ipotesi di cui al più volte citato art. 8 della legge sulla stampa.

Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda deve essere quindi respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. — Visti gli artt. 700 e 702 cod. proc. civ.

dichiara inammissibile la domanda di provvedimenti cautelari proposta contro la S.p.A. Editoriale « L'Espresso »;

rigetta quella proposta contro Giovanni Valentini;

condanna i ricorrenti Zard Iniziative S.p.A. e David Zard, in solido tra loro, a rimborsare al Valentini le spese di giudizio che liquida in complessive L. 500.000.000 di cui L. 400.000 per onorari di avvocato.

PRETURA ROMA 29 SETTEMBRE 1989

ESTENSORE: MALPICA
PARTI: BUFFA
(Avv. Tarsitano, Lo Sardo)
MOVIMENTO CATTOLICI POPOLARI
(Avv. Giacobbe)

**Stampa • Notizia lesiva
pubblicata su manifesto •
Richiesta provvedimento
cautelare • Comunicato di
smentita • Inammissibilità.**

Qualora venga lamentata la lesione dell'onore e della reputazione del soggetto a seguito della pubblicazione della notizia lesiva su un manifesto, l'effetto levisio lamentato si esaurisce nella pubblicazione medesima non potendosi ritenere che l'informazione offerta con il manifesto possa essere, data la natura del mezzo di comunicazione, oggetto di ricordo e riflessione e quindi meritevole di intervento riparatore con il provvedimento cautelare.

(Omissis).

PREMESSO IN FATTO. — A seguito dell'affissione nelle vie di Roma di un manifesto del Movimento popolare-cattolici popolari con il quale si dava notizia che l'on. Lucio Buffa era stato « incriminato » in relazione alla vicenda dell'assegnazione di aree per la costruzione di case popolari, il nominato Buffa ricorreva a questo Pretore perché adottas-

se le misure urgenti del caso volte a neutralizzare tale notizia che asseriva falsa e, quindi, gravemente lesiva della sua reputazione.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti non risultava ritualmente notificato il ricorso alla controparte.

Concesso termine fino al 27 giugno 1989 per la notifica, il ricorso veniva rifiutato da personale dipendente della sede di Roma e veniva quindi notificato al responsabile nazionale del Movimento in Milano a mezzo posta con piego raccomandato spedito in data 26 giugno 1989.

All'udienza del 3 luglio 1989 il ricorrente modificava la domanda chiedendo che, in luogo della defissione del manifesto divenuta inutile per il decorso del tempo, fosse ordinata la pubblicazione su vari giornali di Roma di un comunicato (di cui specificava il testo), che smentisse le affermazioni contenute nel manifesto dichiarandole false. Alla successiva udienza del 6 settembre 1989 si costituiva il Movimento popolare-cattolici popolari ed eccepiva in primo luogo che la notificazione del ricorso e dell'ordinanza emessa all'udienza del 26 giugno 1989 era stata effettuata oltre il termine assegnato; affermava inoltre l'inammissibilità del ricorso per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 700 cod. proc. civ. in quanto la lesione denunciata doveva ritenersi in ipotesi del tutto realizzata, di talché il rimedio richiesto non avrebbe avuto più funzione semplicemente cautelare; infine chiedeva il rigetto del ricorso nel merito assumendo che il termine « incriminato » usato nel manifesto doveva ritenersi corrispondente alla realtà, tenuto conto che nel linguaggio comune detto termine è solitamente usato per indicare il coinvolgimento in una inchiesta giudiziaria. (Omissis).

Nel merito ritiene il Pretore di dover respingere il ricorso essendo venuto a mancare il presupposto del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile.

Possibile, invero, che non può conditarsi la tesi del resistente circa il significato non lesivo del termine usato del manifesto, in relazione al fatto-risultante *per tabulas* — che quanto meno all'epoca della presentazione del ricorso era stata emessa nei confronti del ricorrente soltanto una comunicazione giudiziaria

e non un mandato, deve tuttavia convenirsi che le esigenze di tutela cautelare solo venute meno per il carattere stesso del mezzo usato, che ha certamente esaurito tutta la sua potenzialità lesiva.

Non è infatti negabile che il manifesto — a differenza delle riviste che solitamente continuano a circolare e possono essere lette anche molto dopo la messa in circolazione — viene defisso alla scadenza del termine, o viene scoperto con altri manifesti o, in ultimo, oscurato con fogli dallo stesso servizio affissioni. La laconicità, del contenuto del manifesto, finalizzato a colpire l'attenzione in maniera immediata ma superficiale (e il momento elettorale in cui fu affisso conferma pienamente tale finalità), consente di affermare con assoluta certezza che si è esaurito l'effetto lesivo sulla reputazione del ricorrente, non potendosi neppure immaginare che l'informazione fornita con il mezzo in discorso possa essere ancora oggetto di ricordo e di riflessione e, quindi, di ulteriore diffusione, meritevole di un intervento riparatore con funzione cautelare.

Non appare, invero, azzardato sostenere che una precisazione concernente l'inesattezza dell'informazione fornita con il manifesto — precisazione necessariamente limitata alla correzione del termine « incriminato », non potendo ovviamente avere il contenuto pienamente assolutorio suggerito dal ricorrente — mentre non riparerrebbe ad un pregiudizio in atto, sarebbe essa stessa, per la cennata necessaria incompletezza e l'effetto revocativo della vertenza giudiziaria in corso, fonte di ulteriore lesione.

(*Omissis*).

¹ Sul rapporto fra rettifica e procedura di cui all'art. 700 cod. proc. civ. cfr. l'ampia e documentata indagine svolta da P. LAX nel volume: *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiotelevisione*, Padova, 1989, p. 85 ss., ove ulteriori e numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; cfr. anche le osservazioni critiche di M. DOGLIOTTI, *Luci ed ombre nella nuova disciplina della rettifica*, in *Giust. civ.*, 1984, I, 2664 e R. PARDOLESI, *nota a Pret. Roma 12 novembre 1983*, in *Foro it.*, 1983, I, 235. V. ZENO ZENCOVICH, *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale?*, in questa *Rivista*, 1985, 248.

² Sull'utilizzo della procedura di cui all'art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la pubblicazione di rettifiche o smentite, prima della novellazione del 1981, V. Pret. Roma 12 settembre 1978, in *Foro it.*, 1978, I, 2341; nonché due ordinanze ancora della Pret. Roma 2 giugno 1980 in *Giust. civ.*, 1980, I, 218. In dottrina, E. SANTORO, *Sull'ordine del giudice di divulgare un « comunicato »*, in *Dir. radiodiff.*, 1975, 264.

DIRITTO DI RETTIFICA E ART. 700 C.P.C.: NOVITÀ, CONFERME E TENDENZE RESTRITTIVE IN ALCUNI RECENTI PROVVEDIMENTI PRETORILI

I. Nonostante la già vasta elaborazione (dottrinale e giurisprudenziale) in materia, il rapporto tra il diritto di rettifica e l'art. 700 cod. proc. civ. continua ad essere oggetto di interessanti pronunce giurisprudenziali¹.

Del resto, il rapporto in parola previsto come ipotesi per così dire *patologica* nell'art. 42 legge 416/81 è ormai assunto a fattispecie tipica, *fisiologica* nelle vicende di pubblicazioni lesive della personalità morale dell'individuo e della conseguente richiesta di rettifica.

Alla base di questa non esaltante tendenza è la galoppante omissione della pubblicazione della rettifica ovvero la pubblicazione della stessa senza il rispetto delle forme, modalità e tempi previsti nei primi tre commi dell'art. 42 legge 416/81 che ha, come è noto, modificato profondamente il risalente art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47.

E d'altra parte un sano realismo aveva indotto il legislatore a colmare, con la previsione al comma 4° dello stesso art. 42 del ricorso al provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., il vuoto normativo presente nell'art. 8 legge stampa, disposizione che non specificava il rimedio processuale per ottenere in sede civile la pubblicazione della rettifica, anche se *in concreto* la procedura di cui all'art. 700 cod. proc. civ. veniva già da molto tempo prima della novellazione, regolarmente attivata².

Ma la lungimiranza del legislatore nel prevedere esplicitamente il rimedio cautelare nel caso di omessa e/o inesatta rettifica non è stata, di per sé, sufficiente ad evitare che in tema di disapplica-

zione di rettifica (e conseguente invocabilità dell'art. 700 cod. proc. civ.) si determinasse una notevole incertezza applicativa, con copiosa e contraddittoria elaborazione giurisprudenziale e non meno tormentata letteratura dottrinale.

In questo contesto, sommariamente tracciato, si segnalano le tre pronunce sopra riportate. Dei tre provvedimenti pretorili, il primo (Giorgio Rossi c. Montanelli, Il Giornale) è, in un certo senso, il meno problematico, avendo sostanzialmente ad oggetto l'ordine di pubblicazione delle due rettifiche con le modalità previste dalla legge, laddove, invece, in un primo momento, il giornale si era limitato a pubblicarle in una rubrica marginale del periodico e cioè (la fattispecie è classica in tema di inosservanza delle norme sulla rettifica) nella rubrica « *La posta. La parola ai lettori* »³.

Tuttavia la pronuncia presenta due particolarità: la prima riguarda la lunghezza delle righe. Finora si era ritenuto che le « 30 righe » dovessero computarsi sulla base della c.d. « giustezza » della colonna tipografica (sicché se l'articolo era composto in una colonna « stretta » la rettifica era breve, se invece era composto in una colonna « larga » la lunghezza aumentava di molto).

Il Pretore di Tivoli ha invece ritenuto che la « giustezza » da prendere in considerazione dovesse essere quella complessiva dell'articolo: in tal modo la dimensione della rettifica viene di gran lunga aumentata perché solo gli artefatti vengono impaginati su una sola colonna, mentre di solito coprono due, tre o più colonne.

In conclusione il criterio del Pretore di Tivoli raddoppia, triplica, quadruplica lo spazio della risposta e, soprattutto, non consente più all'editore di « nascondere » la rettifica grazie alle sue ridotte proporzioni.

La seconda caratteristica della pronuncia è la facoltà concessa al direttore del periodico di eseguire la pubblicazione delle rettifiche scegliendo tra due diverse opzioni: o con le caratteristiche di cui all'art. 42 legge 416/81 (e cioè pubblicando le rettifiche in testa pagina, collocate nella stessa pagina del giornale ove erano contenute le notizie originarie) ovvero pubblicando *entrambe* le rettifiche in un *unico contesto tipografico* (in sostanza nella stessa pagina, pur essendo

le notizie lesive pubblicate in pagine diverse) « qualora questa soluzione sia scelta dall'obbligo, purché in testa alla seconda pagina del quotidiano e su sei colonne ». In ogni caso, precedute dallo stesso titolo ed occhio ed ovviamente con gli stessi caratteri tipografici usati negli articoli oggetto delle rettifiche.

L'interrogativo che il provvedimento del Pretore di Tivoli suscita è se la possibilità concessa al direttore del periodico di pubblicazione delle due rettifiche in un unico contesto tipografico (e non nelle diverse, rispettive pagine nelle quali erano pubblicati gli articoli ritenuti lesivi) soddisfi comunque il principio dell'equivalente informativo che giustifica l'obbligo contemplato nella legge di inserire la rettifica nella stessa pagina della notizia originaria, peraltro a nulla rilevando le divergenti esigenze di impaginazione del giornale⁴. Preliminarmente, tuttavia, ci sembra che la facoltà di opzione concessa dal giudice al direttore del giornale in ordine alle modalità di pubblicazione delle rettifiche possa ricondurre la fattispecie nel più generale problema dei poteri del magistrato, adito ex art. 700 cod. proc. civ., in ordine all'effettiva tutela e realizzazione del diritto dell'individuo alla rettifica.

La decisione adottata dal Pretore di Tivoli non dovrebbe trovare particolari opposizioni se si accetta la tesi secondo cui il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. da parte dell'art. 42 legge 416/81 implica un mero rinvio materiale alla normativa del codice di diritto processuale civile: infatti seguendo tale orientamento, il Pretore adito in caso di omessa o inesatta rettifica, tenuto ad accertare il « *fumus boni iuris* » (verità delle notizie) ed il « *periculum in mora* » (lesione della personalità morale del ricorrente) così come emersi nella fattispecie potrà oltre che modellare l'emando provvedimento secondo le circostanze del caso (fino a ridurre, a precisare o addirittura a sostituire il comunica-

³ Ma v. l'opposta decisione sempre di Pret. Roma 12 dicembre 1978 (in questa *Rivista*, 1988, 464) secondo cui la pubblicazione fra le lettere al direttore in un particolare giornale (« *La Repubblica* ») soddisfaceva il requisito dell'equivalenza informativa.

⁴ Cfr. P. LAX, *Il diritto di rettifica*, op. cit., p. 135.

to di rettifica formulato dal ricorrente con altro di diverso contenuto) anche stabilire le modalità di pubblicazione del testo rettificatorio, diverse da quelle contemplate nei primi tre commi dell'art. 42⁵.

Al contrario, la decisione *de qua* può creare più di una perplessità in coloro che ritengono realizzata nell'art. 42 legge 416/81 una tipizzazione dell'art. 700 cod. proc. civ., con l'introduzione di requisiti sostanziali e formali di tutela nuovi ed autonomi. Con la conseguenza che i poteri del magistrato sarebbero limitati ad accertare la sussistenza della fattispecie come prevista dalla norma sulla stampa (invio della rettifica al soggetto passivamente legittimato, mancata pubblicazione nel termine utile ecc.) senza tuttavia poter operare alcun sindacato sulla verità del fatto ovvero sulla potenzialità lesiva della notizia originaria, emanando pertanto un provvedimento dal contenuto necessariamente tipizzato e, in particolare, costituito *sempre* ed inevitabilmente dall'ordine di pubblicare il comunicato rettificatorio (e solo quello) così come formulato dal ricorrente⁶; ed inoltre con le esatte modalità previste e disciplinate dall'art. 42 legge 416/81, comma 2. Decisamente nella direzione del primo orientamento riferito si è mosso il Pretore di Tivoli che ha ritenuto di disporre del potere di adattare il testo rettificatorio del ricorrente, anzi, più esattamente, di ordinarne la pubblicazione con modalità diverse (e pur tuttavia non per questo meno forti sotto il profilo della tutela del diritto in questione) da quelle espressamente stabilite nell'art. 42 legge 416/81.

In sostanza, a parte il problema della natura del rinvio all'art. 700 cod. proc. civ. operato dall'art. 42⁷, nella fattispecie la mancata osservanza da parte del

giornale dell'obbligo di rettifica secondo le modalità previste dalla legge, ha legittimato l'adozione di un provvedimento che imponesse la pubblicazione del testo rettificatorio *anche* con modalità diverse da quelle previste nel comma 2 dell'art. 42 legge 481/81 e tuttavia con ampio ed evidente risalto all'interno del quotidiano. Una soluzione, del resto, che nel silenzio della normativa circa il rapporto tra rettifica ed art. 700 cod. proc. civ., appare legittima e che deve ritenersi soddisfare comunque il principio dell'equivalente informativo posto alla base del nostro *droit de réponse*.

In definitiva, dunque, accanto alle modalità contemplate nel comma 2 dell'art. 42 (che rappresentano la garanzia legale minima in ordine all'effettiva tutela del diritto di rettifica) il giudice può individuare (e proporre), in alternativa, una diversa (ma non meno ampia collocazione della rettifica, collocazione che per le sue caratteristiche dovrà essere idonea a soddisfare in ugual misura ed intensità il diritto del ricorrente a vedere ripristinata la propria « verità ».

II. Il secondo provvedimento (Zard c. L'Espresso) ripropone una questione non nuova nella tematica *de qua*: l'utilizzabilità della procedura cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per la pubblicazione coattiva sul periodico soggetto legittimato passivo di un comunicato diverso dalla rettifica contenente espressa e formale smentita dell'articolo apparso sul periodico stesso. Il problema, in sostanza, è quello dell'utilizzo della norma processualistica (e della relativa procedura) per la diffusione di un comunicato in alternativa o in concorrenza alla rettifica.

Nella fattispecie, il Pretore di Roma ha ritenuto inammissibile la domanda del provvedimento cautelare, sulla base di diverse considerazioni. Ricordata la funzione del diritto di rettifica e la invocabilità della procedura ex art. 700 cod. proc. civ. in caso di omessa o inesatta pubblicazione del comunicato rettificatorio, il magistrato puntualmente precisa che il soggetto che si veda attribuiti, in un giornale, atti o pensieri o affermazioni che reputi lesivi della sua dignità o contrari a verità può, oltre alla richiesta di rettifica (e, in caso di inadempimento, totale o parziale, adire il Pretore ex

⁵ Cfr. ancora P. LAX, *op. loc. ult. cit.*, dove esattamente ed esaurientemente ricostruisce i termini della questione.

⁶ Sul carattere materiale del rinvio ovvero su quello meramente formale e sulle conseguenze dell'una o dell'altra interpretazione, cfr. P. LAX, *op. cit.*, p. 86. La dottrina è variamente orientata: cfr. M. DOGLIOTTI, *Luci ed ombre sulla nuova disciplina della rettifica*, cit.; A. FIGONE, *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Giust. civ.*, 1977, IV, 405 e 415; V. ZENO ZENCOVICH, *Il « nuovo » diritto di rettifica: Parlamento mi fè, disfecemi Pretore*, in questa *Rivista*, 1988, 472.

⁷ Su cui rinvia a P. LAX, *op. cit.*, p. 86 ss.

art. 700 cod. proc. civ.), rivolgersi direttamente al giudice, anche in via d'urgenza con la procedura cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. se ne ricorrano i relativi presupposti perché accerti e dichiari il carattere lesivo o contrario a verità delle notizie pubblicate. Naturalmente, diversi sono i presupposti delle due ipotesi e così i provvedimenti che possono invocarsi. La richiesta di pubblicazione della rettifica ex art. 700 cod. proc. civ. limita i poteri del giudice, secondo la pronuncia in esame, ad un mero accertamento della sussistenza dei presupposti formali previsti dalla normativa sulla rettifica, con esclusione pertanto dell'accertamento dell'effettiva idoneità della notizia pubblicata a ledere la dignità del ricorrente e della sua veridicità. Accertamento che è, viceversa, indispensabile e costituisce anzi l'oggetto della domanda nella seconda ipotesi, nel caso in cui cioè la persona che si ritiene lesa, senza azionare il meccanismo della rettifica, si rivolge direttamente al giudice ex art. 700 cod. proc. civ.: in tale ipotesi la richiesta di pubblicazione del provvedimento giudiziale « potrà essere soddisfatta unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2058 cod. civ. e 120 cod. proc. civ. », ma non potrà imporsi alla pubblicazione, ai sensi della normativa sulla rettifica, al direttore del giornale che ha pubblicato la notizia lesiva. Ciò in quanto la normativa in parola « costituendo una deroga al principio della libertà di stampa, sancita dall'art. 21 della Costituzione anche in riferimento al libero uso dei mezzi che ne realizzano la diffusione — non è infatti suscettibile di applicazione analogica ».

La decisione in commento solo apparentemente sembra aggiungersi ad una già copiosa elaborazione giurisprudenziale (caratterizzata, per la verità, da un orientamento contrastante), risolvendo in senso negativo la richiesta di un soggetto ad essere tutelato dalla diffusione di notizie (da egli ritenute) lesive della sua personalità mediante la pubblicazione di un comunicato diverso e al di fuori della normativa sulla rettifica⁸.

L'oscillante orientamento giurisprudenziale sull'argomento ha opportunamente indotto la dottrina a chiedersi se nel caso di diffusione di notizie (ritenute) lesive, il soggetto interessato può o deve ricorrere al solo istituto della retti-

fica ovvero ha a disposizione rimedi alternativi o concorrenti⁹. E, ancora, in questa seconda ipotesi quali sono le differenze fra l'istituto della rettifica e gli altri rimedi¹⁰.

Già anteriormente alla legge di riforma 416/81 si era ritenuto possibile per il Pretore, adito ex art. 700 cod. proc. civ., ordinare la pubblicazione di un « comunicato » anche in alternativa alla rettifica, e teso a soddisfare l'esigenza di ristabilimento della verità dei fatti¹¹.

Si sottolineava inoltre la possibilità che il « comunicato » (diverso dalla rettifica) potesse essere pubblicato anche in sede diversa e su giornali diversi rispetto a quelli della notizia originaria¹²; e, ancora, si precisava che il ricorso ad un « comunicato » distinto dalla rettifica trovasse la propria giustificazione in quelle ipotesi nelle quali l'istituto della rettifica si rivelasse inadeguato a riparare il danno sofferto ovvero in quelle nelle quali le lesioni lamentate riguardassero interessi distinti da quelli contemplati nell'istituto della rettifica (come nel caso di violazione della normativa sul diritto di concorrenza sleale)¹³.

⁸ Cfr. Pret. Napoli 20 maggio 1986; Pret. Milano 26 maggio 1986, Pret. San Pietro Vernotico 8 settembre 1986, in questa *Rivista*, 1986, p. 939 ss.

⁹ Sulla questione, cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *I rimedi alternativi o concorrenti all'istituto della rettifica*, in questa *Rivista*, 1986, p. 944.

¹⁰ Riscostruisce esattamente i termini della questione P. LAX, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiotelevisione*, cit., p. 96.

¹¹ Cfr. C. PROTETTI, *Il giornalismo nella giurisprudenza*, Padova, 1979, p. 623; E. SANTORO, *Sull'ordine del giudice di divulgare un comunicato*, cit., p. 277.

¹² Cfr. E. SANTORO, *op. cit.*, p. 277. Per una disamina delle diverse posizioni della dottrina sul punto, cfr. P. LAX, *op. cit.*, p. 98.

¹³ In tal senso cfr. C. PROTETTI, *op. cit.*, p. 623. Un'altra dottrina ha poi convincentemente osservato che prima della novellazione del 1981, l'Istituto della rettifica si poneva in termini di concorrenzialità (e non di alternatività) rispetto alla tutela civile. Con la conseguenza che la scelta tra le due forme di tutela era rimessa alla parte essendo a sua discrezione il ricorso al procedimento di rettifica ovvero l'utilizzazione degli ordinari strumenti di tutela civilistica, tra cui, appunto, l'art. 700 cod. proc. civ.: in tal senso, M. GARUTTI, *Il diritto dell'onore*, Padova, 1985, p. 159. Sempre anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 42 legge 416/81 la giurisprudenza (Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Dir. radiodiff.* 1975, 271) ha ritenuto che il ricorso alla rettifica non comporta l'esclusione del rimedio cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. secondo le ordinarie disposizioni codicistiche trattandosi di rimedi eterogenei.

Anche successivamente alla novellazione effettuata con l'art. 42 legge 416/81, al di là delle *querelle* sulla tipizzazione o no dell'art. 700 cod. proc. civ. che si sarebbe verificato con la riforma, il recente orientamento dottrinale è sembrato porsi sostanzialmente nel senso della possibilità di rimedi alternativi o concorrenti alla rettifica, soprattutto considerandosi che la rettifica non può soddisfare ogni violazione della personalità morale dell'individuo e, pertanto, concorre o si pone in alternativa con tale istituto il rimedio cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. in quelle ipotesi nelle quali la rettifica non può garantire un'adeguata soddisfazione del preteso ristabilimento della verità dei fatti¹⁴.

Ancora più diffusamente, s'è sostenuta la non esclusività o esaustività del rimedio offerto dalla rettifica (sussistendo anche rimedi alternativi e/o concorrenti, azionabili ex art. 700 cod. proc. civ.)

¹⁴ Sulle diverse opinioni espresse in dottrina circa la diversità tra la tutela apprestata dalla rettifica e quelle offerta da altri rimedi (in concorrenza o in alternativa al comunicato rettificatorio) cfr. l'ampia rassegna svolta da P. LAX, *op. cit.*, 99 ss. Sul punto in esame, cfr. G. ARCESE, *Riflessione sull'autonomia dell'identità personale*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, I, 241, che premessa la distinzione tra la rettifica (che privilegierebbe l'interesse pubblicistico alla verità dell'informazione) e la misura o rimedio « innominato » (che privilegierebbe, viceversa, l'aspetto privatistico della reintegrazione della situazione giuridica soggettiva lesa), sottolinea che il ricorso all'uno o all'altro strumento è rimesso alla sola discrezione dell'interessato, essendo la rettifica rimedio sufficiente qualora il soggetto si ritenga soddisfatto della mera conoscenza, da parte del pubblico, della « sua » verità dei fatti, mentre il ricorso alla misura cautelare alternativa garantirebbe una tutela diversa (e più ampia) qualora la lesione subita dal soggetto non è riparabile soltanto con la diffusione del punto di vista del ricorrente.

¹⁵ L'elaborata e convincente ricostruzione della distinzione tra istituto della rettifica e altri rimedi alternativi o concorrenti alla stessa come sopra riferita è proposta da V. ZENO ZENCOVICH, *I rimedi alternativi o concorrenti all'istituto della rettifica*, *op. cit.*, p. 945.

¹⁶ In particolare viene sottolineato giustamente che elemento caratterizzante dell'istituto della rettifica è la valutazione, esclusivamente *soggettiva* dell'interessato sulla contrarietà a verità delle affermazioni riportate (per cui non è necessario che quanto scritto sia falso, essendo sufficiente che l'interessato lo ritenga tale); laddove, invece, nel caso della lesione dell'identità personale elemento caratterizzante è l'*oggettiva* contrarietà della notizia al vero; e, ancora, nel caso della violazione della reputazione, accanto alla falsità (oggettivamente verificata) è necessario anche la qualificazione negativa dell'addebito, sicché nei consociati viene ingenerato un giudizio non solo errato, ma anche deteriore. Per un ulteriore approfondimento sul punto, cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *op. loco ult. cit.*

sulla base di diverse e articolate argomentazioni: la circostanza che la normativa dell'istituto *de quo* riguarda stampa e radiotelevisione, mentre per gli altri mezzi di informazione non contemplati nella normativa sarebbe inevitabile il ricorso all'art. 700 cod. proc. civ.; la considerazione che l'istituto in parola non tutelerebbe il soggetto per informazioni relative non alla sua persona ma ai suoi prodotti o creazioni; il rilievo che il richiamo dell'art. 700 cod. proc. civ. contenuto nell'art. 42 legge 416/81 configurerebbe un *mero* richiamo al rito processualistico, laddove la rettifica, in quanto mezzo « tipico » non sarebbe confondibile con il rimedio innominato previsto dal codice di procedura, la cui peculiarità è proprio l'atipicità. E, soprattutto, la giusta osservazione che la rettifica è un diritto soggettivo autonomo da non confondere con altri diritti (identità personale, reputazione, ecc.) eventualmente violati dalla comunicazione lesiva¹⁵; per i quali il ricorso ad altre forme di tutela è assolutamente possibile e legittimo¹⁶.

Del resto, sempre nella direzione di una sostanziale ammissibilità di un rimedio alternativo ovvero concorrente alla rettifica la stessa giurisprudenza ha ammesso che la rettifica non copre ogni forma di lesione dei diritti della personalità, essendo pertanto possibile cumulare con essa l'azione ex art. 700 cod. proc. civ. e quindi far valere con tale strumento un'ulteriore (e diversa da quella soddisfatta con la rettifica) richiesta ripristinatoria di verità.

La breve esposizione delle posizioni dottrinali sull'ammissibilità di un rimedio alternativo o concorrente alla rettifica aiuta meglio a capire la condivisibile decisione adottata nella fattispecie *de qua* dal Pretore di Roma.

A ben vedere, essa non rappresenta, come potrebbe sembrare ad una prima lettura, una tendenza restrittiva rispetto all'orientamento dottrinale e giurisprudenziale riferito: l'esclusione, nel caso in esame, di un rimedio alternativo alla rettifica trova in realtà una propria convincente giustificazione nel rilievo che il ricorrente ha preteso che fosse il direttore del giornale a smentire *egli stesso* la notizia pubblicata, così costringendolo a contraddire la propria precedente scelta (quella, cioè, di pubblicare la notizia ritenuta lesiva) e, soprattutto a conferire

carattere oggettivo alla « verità » *personale* (e soggettiva) del ricorrente, prescindendo da un qualsiasi accertamento in ordine alla effettiva idoneità della notizia pubblicata a ledere la dignità del ricorrente o della sua veridicità.

In sostanza, nel caso in esame siamo ben oltre la richiesta di pubblicazione di un comunicato *in alternativa*: infatti mentre, in linea con la prevalente dottrina, è da ritenersi ammissibile la pubblicazione di una smentita diversa dalla rettifica, non soggetta ai limiti sostanziali e formali di questa, cosicché si potrà direttamente ricorrere all'art. 700 cod. proc. civ. richiedendo la pubblicazione di un comunicato il cui contenuto, la cui lunghezza e collocazione tipografica potranno essere definite anche dal giudicante¹⁷; al contrario, richiesta del tutto diversa e priva di fondatezza è quella di ottenere in via coattiva la pubblicazione di un comunicato con il quale lo stesso autore della notizia non vera smentisca se stesso, accetti senz'altro e faccia sua la « verità » soggettiva del ricorrente, contraddica la sua stessa precedente opinione.

Il nostro *droit de reponse* (sia nella forma della rettifica come precisata dalla legge sia nelle forme dei rimedi ad essa alternativi o concorrenti come precisati dalla dottrina e dalla giurisprudenza) riconosce a chi soggettivamente si ritenga lesa da un'informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della « propria verità », garantendo così una dialettica nell'ambito del sistema di informazione: esso tuttavia non arriva al potere di imporre all'autore di una notizia non vera l'obbligo di smentire se stesso, e la sua personale visione dei fatti. Sicché ha facile gioco il Pretore a rilevare come né è previsto né sarebbe ammissibile nel nostro ordinamento, sotto il profilo della legittimità costituzionale, un obbligo di tal fatta.

III. Nel segno di una spedita involuzione circa l'adottabilità del provvedimento cautelare *ex art. 700 cod. proc. civ.* per la pubblicazione di una smentita si pone decisamente la pronuncia della Pretura di Roma (Buffa c. Movimento Cattolici Popolari) da ultima riportata.

Il fatto: a seguito dell'affissione di un manifesto da parte del Movimento Cat-

tolici Popolari con cui si dava notizia dell'« incriminazione » di un uomo politico in relazione ad una vicenda di assegnazione di aree per la costruzione di case popolari, il parlamentare ricorreva al Pretore chiedendo la defissione del manifesto in quanto contenente una notizia che asseriva falsa e, quindi, gravemente lesiva della sua reputazione. In corso di giudizio, il ricorrente, in luogo della defissione del manifesto divenuta inutile per il decorso del tempo, chiedeva fosse ordinata la pubblicazione su alcuni giornali di Roma di un comunicato, di cui veniva specificato il testo, che smentisse le affermazioni contenute nel manifesto.

Il Pretore respinge il ricorso sulla base di un sottile quanto discutibile ragionamento: « le esigenze di tutela cautelare sono venute meno per il carattere stesso del mezzo usato, che ha certamente esaurito tutta la sua potenzialità lesiva ». Ciò, considerando che « il manifesto a differenza delle riviste che solitamente continuano a circolare e possono essere lette anche molto dopo la messa in circolazione — viene defisso alla scadenza del termine, o viene coperto con altri manifesti o, in ultimo, oscurato con fogli dallo stesso servizio affissioni ».

Ed ancora: « La laconicità, del contenuto del manifesto, finalizzato a colpire l'attenzione in maniera immediata ma superficiale consente di affermare con assoluta certezza che si è esaurito l'effetto lesivo sulla reputazione del ricorrente, non potendosi neppure immaginare che l'informazione fornita con il mezzo in discorso possa esser ancora oggetto di ricordo e di riflessione e, quindi, di ulteriore diffusione, meritevole di un intervento riparatore con funzione cautelare ».

Non solo. Una precisazione concernente l'inesattezza dell'informazione fornita con il manifesto « non potendo

¹⁷ In giurisprudenza, sulla questione dell'ammissibilità di un rimedio alternativo o concorrente con la rettifica (e comunque non nel senso prospettato dal ricorrente nella vicenda commentata), cfr. Pret. Napoli 20 maggio 1986 e Pret. San Pietro Vernotico 8 settembre 1986, in questa *Rivista*, cit. dove è apparso strumento idoneo alla tutela cautelare della dignità e decoro personale e professionale l'ordine di pubblicazione di un *decreto* di smentita emesso *inaudita altera parte*.

ovviamente avere il contenuto pienamente assolutorio suggerito dal ricorrente, mentre non riparerrebbe ad un pregiudizio in atto, sarebbe essa stessa, per la cennata necessaria incompletezza e l'effetto rievocativo della vertenza giudiziaria in corso, fonte di ulteriore lesione ».

La decisione in commento, tutta incentrata su una improbabile analisi ed introspezione socio-psicologica della minore penetrazione sull'opinione pubblica, del messaggio lesivo contenuto in un manifesto (rispetto ad una notizia contenuta su una rivista o altro periodico), ovvero sulla presunta natura effimera o precaria del mezzo di comunicazione *de quo*, procede speditamente verso una poco giustificabile tendenza restrittiva in tema di adottabilità della procedura cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per la pubblicazione di un comunicato che smentisca notizie ritenute non vere e lesive della reputazione del ricorrente.

Più di una perplessità suscita il provvedimento in esame in merito alla esclusione, nella fattispecie, dei presupposti legittimanti la concessione della tutela cautelare. Né convince il timore espresso dal Pretore circa le possibili conseguenze dell'eventuale accoglimento delle richieste avanzate dal ricorrente: quelle, in particolare, di un ulteriore e più grave effetto amplificatorio della notizia lesiva, derivante dalla pubblicazione della smentita in uno o più giornali. Intanto perché l'indagine del magistrato

dovendosi ritenere limitata all'accertamento del *fumus boni iuris* (verità della notizia) e al *periculum in mora* (lesione della personalità morale del ricorrente) come emersi dalla fattispecie, non dovrebbe poi estendersi agli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla concessione dello stesso provvedimento cautelare. Inoltre perché l'ulteriore diffusione della vicenda (mediante l'ordine di pubblicazione della smentita su più quotidiani) è un effetto prevedibile o addirittura previsto dal soggetto ricorrente. Questi, infatti con l'attivazione della procedura cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. ne prevede l'eventualità con conseguente accettazione degli ulteriori (ma solo eventuali) effetti pregiudizievoli¹⁸.

Ancora più singolare appare la decisione *de qua* ove si ricordi che proprio la Pretura di Roma con alcune ormai « storiche » pronunce dava inizio alla creazione di nuove forme di tutela della personalità morale dell'individuo ed in particolare all'elaborazione di quel nuovo diritto (*rectius*: di quell'ulteriore manifestazione di un unico generale diritto della personalità) qual'è il diritto all'identità personale. E, proprio in relazione a questa « nuova » situazione giuridica soggettiva, si è autorevolmente segnalato che le prime e più incisive espressioni di questo nuovo, pionieristico orientamento giurisprudenziale « sono state manifestate in sede di provvedimenti d'urgenza, adottati a sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. nell'ambito di quel processo di trasformazione della procedura cautelare atipica, da strumento di tutela provvisoria e residuale, a mezzo di tutela anticipatoria di merito, ormai largamente studiato dalla dottrina e definitivamente acquisito dalla giurisprudenza »¹⁹.

Fu proprio la Pretura di Roma che, in quello che sembra ormai essere unanimemente considerato il primo tentativo di definizione giurisprudenziale del diritto all'identità personale, affermò l'esigenza di tutela dell'identità politico-ideologica di un partito, al quale venivano riferiti — mediante l'utilizzo di espressioni estrapolate arbitrariamente da discorsi di un suo *leader* — posizioni in contrasto con la linea storicamente seguita da quel partito²⁰. E nella stessa direzione fu interpretata la decisione di

¹⁸ In tal senso cfr. A. GIUFFRIDA, *Diritto di rettifica. Effetto rievocativo della notizia contestata e del suo contenuto*, in *Giust. civ.*, 1990, p. 548. L'A. citato, tuttavia, proprio a commento del provvedimento *de quo* sembra condividere la valutazione del Pretore circa la presunta, mancata sussistenza dei presupposti processuali dell'azione cautelare attivata dal ricorrente e il successivo timore del magistrato circa eventuali ed ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della smentita su periodici come eventualmente disposta con il provvedimento reclamato.

¹⁹ Così G. GIACOBBE, *Il diritto all'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, p. 828. Con riferimento poi al problema del rapporto tra misura cautelare atipica e rettifica, cfr. Pret. Roma (due ordinanze) 2 giugno 1980, in *Giust. civ.*, 1981, I, 632 con nota di M. DOGLIOTTI, *Diritto all'identità, garanzia di rettifica e modi di tutela*; Pret. Roma 29 giugno 1985, in *Temì romana*, 1985, 1001, dove si è affermato che l'azione ex art. 700 cod. proc. civ. è perfettamente cumulabile con l'azione in rettifica.

²⁰ Pret. Roma 7 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, c. 3227.

accordare tutela a favore di due coniugi cui era stato attribuito la posizione ideologica di antidivorzisti laddove, invece, i due ricorrenti erano di convinzioni politiche divorzistiche²¹.

In entrambe le occasioni il giudice ritenne di dover accordare la richiesta tutela cautelare atipica assumendo che l'arbitraria attribuzione di connotati ideologici e politici diametralmente opposti a quelli propri dei ricorrenti concretizzava l'alterazione dell'identità politica-ideologica del partito nel primo caso e personale e politica nel secondo caso. E in entrambi i casi, si badi, il travisamento era stato realizzato mediante *manifesti* la cui potenzialità lesiva non fu certo disconosciuta da inopportuni (e comunque discutibili) raffronti con mezzi di informazione solo apparentemente più duraturi.

La conseguenza, poi, in tutte e due le vicende, fu la concessione di un provvedimento cautelare con cui si ordinava la pubblicazione su più quotidiani di un comunicato idoneo a ristabilire la verità, sia pure sommariamente accertata.

Né, in questo contesto, vanno taciute le numerose ordinanze della stessa Pretura di Roma²² con le quali si dispose la pubblicazione del provvedimento cautelare al fine di ristabilire l'identità politica di un comitato promotore di un referendum e la verità dei fatti come dallo stesso ricorrente reclamata a seguito del travisamento realizzato con *volantini* e *opuscoli* vari diffusi da concorrenti e antagonisti gruppi politici.

A fronte di una così ricca e meritoria elaborazione dei giudici romani (qui solo sommariamente ricordata), legittima è la perplessità che suscita la pronuncia in commento, soprattutto, è bene ricordarlo, ove con affermazione apodittica ritiene che la laconicità del contenuto del manifesto esaurisca l'effetto lesivo sulla reputazione del ricorrente.

Circa, infine, il problema (per la verità non esplicitato nella pronuncia) dell'azionabilità della procedura *ex art. 700 cod. proc. civ.* per la pubblicazione di un comunicato *diverso* dalla rettifica, valgono le considerazioni già svolte a commento dei due precedenti provvedimenti: deve ritenersi assolutamente legittimo per il Pretore, adito *ex art. 700 cod. proc. civ.*, ordinare la pubblicazione di un « comunicato » a soddisfazione

delle esigenze di ristabilimento della verità dei fatti, anche in alternativa alla rettifica come disciplina *ex art. 42 legge 416/81*, soprattutto nei casi nei quali, come sembrerebbe nella vicenda *de qua*, l'istituto previsto nella legge sulla stampa, non appare in grado di esaurire tutte le possibili lesioni dei diritti della personalità individuale e pertanto, il ricorso al rimedio cautelare atipico, al di fuori dei limiti di cui alla normativa *ex art. 42 legge 416/81*, va inteso come rimedio alternativo per limitare il danno derivante dalla diffusione di notizie false e lesive della personalità del ricorrente²³.

VINCENZO RICCIUTO

²¹ Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, c. 1806.

²² Pret. Roma 11 maggio 1981 (sette ordinanze) in *Giust. civ.*, 1982, p. 817.

²³ In generale, sul problema della pubblicazione di un comunicato concernente o alternativo alla rettifica, si rinvia a V. ZENOVICH, *I rimedi alternativi o concernenti all'istituto della rettifica*, cit.; P. LAX, *Il diritto di rettifica*, cit., p. 85 ss.